

DOMANDE FREQUENTI

Che cos'è il deposito cauzionale?

Il deposito cauzionale (art.11 statuto) è infruttifero e viene restituito, nel termine di tre mesi, a seguito di richiesta scritta, da inoltrarsi a Interfidi solo ad avvenuta estinzione del finanziamento erogato comprensivo di ogni eventuale onere aggiuntivo, corredata dalla liberatoria dell'istituto di credito erogante.

Che cos'è l'apporto al fondo rischi?

Ciascun beneficiario delle prestazioni di garanzia accordate da Interfidi versa alla società, all'atto del perfezionamento della pratica di finanziamento, una somma nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 9 dello statuto. La predetta somma, non ripetibile anche all'esito dell'estinzione del finanziamento, andrà ad incrementare il fondo indisponibile sul quale insiste la garanzia prestata al singolo socio, nell'ottica della partecipazione mutualistica al rischio di credito.

Quali sono i diritti del socio receduto o escluso?

Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto di Interfidi, sia in caso di recesso, sia di esclusione, sia di morte (in caso di mancato gradimento del Cda) o di cessazione, il socio, o i suoi eredi e aventi causa, hanno diritto soltanto al rimborso della propria quota di partecipazione iniziale al valore nominale. Il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dall'approvazione del bilancio e comunque non prima dell'avvenuta estinzione di ogni esposizione debitoria del recedente che sia garantita da Interfidi. A fronte della liquidazione della quota, nel caso di recesso, esclusione, morte, decadenza, scioglimento del socio, la sua quota nominale di partecipazione al capitale sociale si accresce proporzionalmente a quella degli altri soci. Nessuna somma, a nessun titolo, compresi i versamenti al fondo rischi, è dovuta al socio uscente se non il puro valore nominale del conferimento.